



STATUTI DELL'ANQ

Versione: 5.0

Data: 8 settembre 2025

Indice

1.	Scopo	4
	Art. 1 Nome e scopo.....	4
2.	Adesione.....	4
	Art. 2 Membri e osservatori.....	4
	Art. 3 Ammissione.....	5
	Art. 4 Uscita.....	5
	Art. 5 Esclusione.....	5
3.	Organi.....	5
	Art. 6 Organi.....	5
A)	Assemblea dei membri.....	5
	Art. 7 Compiti e competenze.....	5
	Art. 8 Convocazione dell'Assemblea dei membri	6
	Art. 9 Proposte all'Assemblea dei membri.....	6
	Art. 10 Svolgimento dell'Assemblea dei membri.....	7
	Art. 11 Conduzione dell'Assemblea dei membri e redazione del verbale	7
	Art. 12 Diritto di voto	7
	Art. 13 Elezioni e votazioni	8
B)	Comitato.....	8
	Art. 14 Composizione ed elezione	8
	Art. 15 Costituzione.....	9
	Art. 16 Compiti e competenze	9
	Art. 17 Rappresentanza dell'associazione verso l'esterno.....	10
	Art. 18 Convocazione della seduta del Comitato.....	10
	Art. 19 Conduzione della seduta del Comitato e redazione del verbale.....	10
	Art. 20 Partecipazione alle sedute e rappresentanza.....	10
	Art. 21 Elezioni e votazioni	11
	Art. 22 Contabilità	11
	Art. 23 Segretariato generale.....	11
C)	Organo di controllo	11
	Art. 24 Composizione	11

Art. 25 Compiti e competenze	11
4. Finanze.....	12
Art. 26 Provenienza dei fondi.....	12
Art. 27 Impiego dei fondi.....	12
Art. 28 Responsabilità	12
Art. 31 Anno d'esercizio.....	12
Art. 32 Scioglimento.....	12
Art. 33 Versione determinante.....	13

1. SCOPO

ART. 1 NOME E SCOPO

Con il nome «ANQ» (in precedenza «Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche») nasce un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC con sede a Berna, il cui scopo sono il coordinamento e l'attuazione di misure nel campo dello sviluppo della qualità a livello nazionale, segnatamente lo svolgimento unitario di misurazioni della qualità dei risultati (outcome) in ospedali e cliniche, nonché la pubblicazione comparativa dei risultati. L'obiettivo è proporre un'offerta di prestazioni innovativa ai membri e alle organizzazioni a loro affiliate al fine di sostenerli nelle mansioni volte a instaurare uno sviluppo della qualità efficace e orientato ai pazienti. L'ANQ cura ottimi contatti con importanti attori del settore sanitario svizzero. Il coordinamento con le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) è garantito. L'associazione non è un'organizzazione a scopo di lucro.

2. ADESIONE

ART. 2 MEMBRI E OSSERVATORI

¹ L'associazione è costituita da membri delle categorie seguenti (con diritto di proposta e di voto).

1. Cantoni, comprendenti:
 - Cantoni;
 - Principato del Liechtenstein;
 - Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS).
2. Assicuratori, comprendenti:
 - associazioni degli assicuratori nei settori LAMal, LAINF, LAI e LAM;
 - assicuratori nei settori LAMal, LAINF, LAI e LAM (non aderenti alle associazioni).
3. Fornitori di prestazioni, comprendenti:
 - H+ quale associazione di categoria degli ospedali e delle cliniche, nonché altri ospedali e cliniche (non aderenti ad H+).

² I membri si impegnano ad attuare le decisioni dell'associazione in considerazione delle loro basi giuridiche.

³ Gli osservatori (senza diritto di proposta e di voto) possono essere persone, corporazioni od organizzazioni, se ciò rientra nell'interesse dell'associazione.

ART. 3 AMMISSIONE

L'ammissione di membri e osservatori avviene tramite l'Assemblea dei membri.

ART. 4 USCITA

L'uscita dall'associazione può avvenire alla fine di un anno con comunicazione scritta al Comitato e rispettando un termine di sei mesi. Non sussiste alcun diritto al patrimonio dell'associazione o al rimborso dei contributi versati.

ART. 5 ESCLUSIONE

L'Assemblea dei membri può escludere un membro o un osservatore previa indicazione del motivo. Il membro o l'osservatore in questione gode del diritto di essere sentito, ma non ha alcun diritto al patrimonio dell'associazione o al rimborso dei contributi versati.

3. ORGANI

ART. 6 ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- A) l'Assemblea dei membri;
- B) il Comitato con il Segretariato generale;
- C) l'organo di controllo.

A) ASSEMBLEA DEI MEMBRI

ART. 7 COMPITI E COMPETENZE

All'Assemblea dei membri spettano i compiti seguenti:

1. approvazione del verbale dell'Assemblea dei membri;
2. approvazione del rapporto annuale;
3. approvazione del conto annuale, del rapporto dell'organo di controllo e dello scarico del Comitato;
4. determinazione del budget dell'associazione per l'esercizio successivo;

5. decisioni in merito ai crediti per spese fuori budget;
6. approvazione della strategia;
7. determinazione dei contributi dei membri;
8. determinazione del contributo forfetario degli osservatori;
9. ammissione ed esclusione di membri e osservatori;
10. elezione e destituzione dei membri del Comitato e degli osservatori nel Comitato;
11. elezione della/del Presidente e della/del Vicepresidente dell'associazione dalla cerchia dei membri del Comitato per un mandato di quattro anni, nonché loro destituzione;
12. nomina dell'organo di controllo;
13. trattazione di proposte sottoposte da un membro al Comitato all'attenzione dell'Assemblea dei membri;
14. modifica degli statuti;
15. trattazione di questioni che, in base ad altre condizioni statutarie o a una legge, sono di competenza dell'Assemblea dei membri;
16. scioglimento dell'associazione.

ART. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI MEMBRI

¹ Il Comitato fissa la data dell'Assemblea dei membri e la comunica con almeno dodici settimane di anticipo.

² Le Assemblee dei membri straordinarie vengono convocate dal Comitato nella misura in cui vi siano questioni urgenti da trattare di competenza dell'Assemblea dei membri.

³ La convocazione di Assemblee dei membri straordinarie può anche essere richiesta per iscritto al Comitato da un numero di membri che corrisponda ad almeno un quinto dei voti. Va indicato il motivo.

⁴ Gli inviti all'Assemblea dei membri avvengono per iscritto o per e-mail, e indicano il luogo e l'ordine del giorno. L'invito deve essere mandato almeno quattro settimane prima dell'Assemblea all'ultimo indirizzo dei membri noto all'associazione.

⁵ La documentazione necessaria in merito alle singole trattande deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea all'ultimo indirizzo dei membri noto all'associazione.

ART. 9 PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEI MEMBRI

¹ Le proposte di membri all'attenzione dell'Assemblea devono essere presentate per iscritto al Comitato al più tardi otto settimane prima dell'Assemblea.

² In merito a proposte e richieste giunte oltre tale scadenza non è possibile deliberare, a meno che all'Assemblea non siano presenti o rappresentati tutti i membri e che quest'ultimi votino a favore dell'entrata in materia.

ART. 10 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI MEMBRI

¹ L'Assemblea dei membri si tiene di regola due volte l'anno, nel secondo e nel quarto trimestre. Può essere svolta in presenza, online tramite audio/videoconferenza o in modalità ibrida.

² L'Assemblea dei membri del secondo trimestre prevede di regola l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale, nonché l'elezione dei membri negli organi dell'associazione.

³ L'Assemblea dei membri del quarto trimestre prevede di regola l'approvazione del budget per l'esercizio successivo, nonché la determinazione dei contributi dei membri e del contributo forfetario degli osservatori.

ART. 11 CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI MEMBRI E REDAZIONE DEL VERBALE

¹ L'Assemblea dei membri è condotta dalla/dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dalla/dal Vicepresidente.

² Quanto discusso durante l'Assemblea dei membri viene messo a verbale. La/il verbalista viene nominata/o dall'Assemblea.

ART. 12 DIRITTO DI VOTO

¹ Ognuna delle tre categorie di membri (Cantoni, assicuratori e fornitori di prestazioni) dispone di un totale di 28 voti (o di un multiplo di questa cifra). Se il numero di voti è un multiplo di 28, i voti menzionati nei capoversi 2, 3 e 4 qui di seguito devono essere moltiplicati per il rispettivo fattore.

² Nella categoria «Cantoni», ogni Cantone, il Principato del Liechtenstein e la CDS hanno lo stesso numero di voti.

³ Nella categoria «Assicuratori», quest'ultimi decidono la ripartizione dei voti e la comunicano al Comitato. Se non riescono a raggiungere un'intesa, gli assicuratori ai sensi della LAINF, della LAM e della LAI ottengono in totale sette voti, con almeno un voto ciascuno agli assicuratori ai sensi della LAM e della LAI. Gli assicuratori ai sensi della LAMal ricevono 21 voti, ripartiti in base al numero di persone assicurate nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che essi rappresentano.

⁴ Nella categoria «Fornitori di prestazioni», quest'ultimi decidono la ripartizione dei voti e la comunicano al Comitato. Se non riescono a raggiungere un'intesa, la ripartizione dei voti viene effettuata in base all'onere complessivo ai sensi dell'UST.

⁵ La ripartizione dei voti avviene indipendentemente dalle persone presenti appartenenti alle varie categorie.

⁶ I membri non presenti possono farsi rappresentare da un altro membro.

ART. 13 ELEZIONI E VOTAZIONI

¹ Ogni membro di un organo viene eletto singolarmente. Se deciso precedentemente, è possibile anche tenere elezioni di gruppo. Le elezioni avvengono con la maggioranza semplice dei voti espressi.

² Le decisioni sui punti all'ordine del giorno vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono considerate per il calcolo della maggioranza.

³ Per la modifica degli statuti e lo scioglimento dell'associazione, è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati in seno all'Assemblea dei membri. Le astensioni non vengono considerate per il calcolo della maggioranza.

⁴ Per le elezioni e i punti all'ordine del giorno si vota di regola in modo palese. Su richiesta del Comitato o di un membro, è possibile procedere a un'elezione o a un voto segreto.

⁵ Le decisioni non possono essere prese per corrispondenza.

B) COMITATO

ART. 14 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

¹ Il Comitato è composto di al massimo dodici persone. I fornitori di prestazioni sono rappresentati da almeno tre e al massimo sei persone, gli assicuratori e i Cantoni da al massimo tre persone ciascuno. I voti sono ripartiti come segue, indipendentemente dal numero di rappresentanti in seno al Comitato.

- Rappresentanti degli assicuratori: 3 voti
- Rappresentanti dei Cantoni: 3 voti
- Rappresentanti dei fornitori di prestazioni: 6 voti

Le singole categorie (fornitori di prestazioni, assicuratori, Cantoni) disciplinano autonomamente la ripartizione dei voti all'interno del rispettivo gruppo.

² Se è nell'interesse dell'associazione, l'Assemblea dei membri può eleggere in seno al Comitato altri rappresentanti di corporazioni e organizzazioni in qualità di osservatori (quindi senza diritto di proposta e di voto).

³ L'elezione dei membri del Comitato da parte dell'Assemblea dei membri avviene sempre per un mandato di quattro anni. Se nel corso di un mandato si tengono elezioni suppletive, le neo-elette e i neo-eletti portano a termine il mandato dei membri uscenti.

⁴ Alla scadenza del mandato, i membri del Comitato sono rieleggibili.

⁵ Il Comitato opera a titolo volontario, con l'eccezione della/del Presidente.

ART. 15 COSTITUZIONE

Con l'eccezione dell'elezione e della destituzione della/del Presidente e della/del Vicepresidente, che spettano all'Assemblea dei membri, il Comitato si costituisce autonomamente.

ART. 16 COMPITI E COMPETENZE

¹ Il Comitato è responsabile di condurre le attività conformemente alla legge e agli statuti all'attenzione dell'Assemblea dei membri, e nel rispetto dei principi stabiliti nella convenzione nazionale sulla qualità ANQ 2011 e degli obiettivi strategici.

² Il Comitato emana regolamenti e decide in merito a tutte le fattispecie che secondo gli statuti non sono di competenza dell'Assemblea dei membri. Ha facoltà di impartire istruzioni al Segretariato generale, di assegnargli compiti e di trasmettergli competenze, che registra in un apposito regolamento, e attua le decisioni dell'Assemblea dei membri.

³ Il Comitato può costituire comitati consultivi (Comitati per la qualità), chiamati ad approfondire temi legati agli obiettivi strategici. Compiti, competenze e responsabilità dei Comitati per la qualità sono disciplinati in un mansionario.

⁴ Per compiti particolari dell'associazione, il Comitato può attribuire mandati speciali a singoli o più membri oppure terzi, fissandone le competenze. I compiti e le competenze devono essere disciplinati in un accordo.

⁵ Il Comitato dispone dei mezzi stanziati con l'approvazione del budget. In casi eccezionali, può decidere autonomamente superamenti di singole posizioni del budget, nella misura in cui ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi in termini di bilancio.

ART. 17 RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE VERSO L'ESTERNO

ART. 18 CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL COMITATO

¹ Le sedute del Comitato devono essere convocate almeno quattro volte l'anno dalla/dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla/dal Vicepresidente. Ciò deve avvenire per iscritto o per e-mail come minimo dieci giorni lavorativi prima, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno. Il termine per la convocazione può essere accorciato deliberando per mezzo di circolare. La seduta può svolgersi in presenza, online tramite audio/videoconferenza o in modalità ibrida. Le date vengono fissate possibilmente durante l'ultima seduta di un anno civile per l'anno civile successivo.

² Le sedute convocate correttamente possono deliberare a prescindere dal numero di membri del Comitato presenti o rappresentati.

ART. 19 CONDUZIONE DELLA SEDUTA DEL COMITATO E REDAZIONE DEL VERBALE

¹ Le sedute del Comitato sono condotte dalla/dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla/dal Vicepresidente.

² Il Comitato nomina una/un verbalista, che non deve essere un membro del Comitato.

³ Quanto discusso durante le sedute viene messo a verbale, il quale deve essere firmato dalla/dal Presidente e dalla/dal verbalista, e inviato entro trenta giorni a tutti i membri del Comitato.

⁴ Il verbale viene approvato o all'occorrenza corretto in occasione della seduta di Comitato successiva.

ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E RAPPRESENTANZA

¹ I membri del Comitato sono tenuti a partecipare personalmente alle sedute. Non possono farsi rappresentare da persone non elette.

² In caso di impedimento, i membri del Comitato assenti possono in via del tutto eccezionale farsi rappresentare da un altro membro della stessa categoria (fornitori di prestazioni, assicuratori, Cantoni), al quale trasmettono il proprio voto/i propri voti.

³ La procura scritta per la rappresentanza va presentata al membro che presiede la seduta prima dell'inizio della stessa. La rappresentanza deve essere documentata nel verbale.

ART. 21 ELEZIONI E VOTAZIONI

¹ Per tutte le decisioni e le elezioni serve la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. Le astensioni non vengono considerate per il calcolo della maggioranza.

² Per le elezioni e i punti all'ordine del giorno si vota di regola in modo palese. Su richiesta della/del Presidente o di un membro, è possibile procedere a un'elezione o a un voto segreto.

³ È permesso deliberare per mezzo di circolari (lettere, e-mail o piattaforma elettronica di voto). Un membro può esigere che la decisione venga inserita tra i punti all'ordine del giorno della seduta di Comitato successiva. Se un membro non esprime il suo voto, egli è considerato astenuto.

ART. 22 CONTABILITÀ

La contabilità è svolta dal Segretariato generale.

ART. 23 SEGRETARIATO GENERALE

¹ Viene costituito un Segretariato generale a sostegno dello svolgimento dei compiti del Comitato.

² Compiti e competenze sono disciplinati dal Comitato in un apposito regolamento.

³ La Direttrice/il Direttore del Segretariato generale partecipa alle sedute del Comitato e gode del diritto di proposta.

C) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24 COMPOSIZIONE

L'organo di controllo, una società fiduciaria, viene nominato dall'Assemblea dei membri per un mandato di un anno, che può essere riconfermato.

ART. 25 COMPITI E COMPETENZE

¹ L'organo di controllo verifica la contabilità e il conto annuale, e si accerta che la ripartizione statutaria delle competenze sia stata rispettata nelle decisioni di natura finanziaria.

² Nel secondo trimestre, l'organo di controllo redige un rapporto sui conti dell'anno precedente all'attenzione dell'Assemblea dei membri.

4. FINANZE

ART. 26 PROVENIENZA DEI FONDI

¹ L'associazione finanzia le sue spese con contributi dei membri, contributi forfetari degli osservatori, prestazioni proprie dei membri dell'associazione (personali e in natura), contributi di terzi, pagamenti legati a progetti e contributi legati alle misurazioni. L'Assemblea dei membri stabilisce la base di calcolo per i contributi dei membri¹. Non è possibile fissare contributi diversi per singole categorie di membri. Al loro interno, le categorie di membri decidono la ripartizione dei contributi. Se le singole categorie di membri non riescono a raggiungere un'intesa, il contributo viene suddiviso tra i membri in questione in base alla ripartizione dei voti.

² Gli osservatori corrispondono un contributo annuale forfetario stabilito dall'Assemblea dei membri.

³ Le prestazioni proprie dei membri e degli osservatori non vengono indennizzate, a meno che il Comitato non assegni un mandato esplicito al riguardo.

ART. 27 IMPIEGO DEI FONDI

L'associazione utilizza i fondi per lo svolgimento dei suoi compiti.

ART. 28 RESPONSABILITÀ

Al di là del loro contributo, i membri non rispondono dei debiti dell'associazione.

ART. 31 ANNO D'ESERCIZIO

L'anno d'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 32 SCIoglimento

¹ In caso di scioglimento dell'associazione, l'utile rimasto e il patrimonio devono essere trasferiti a una persona giuridica di utilità pubblica esente da imposta con sede in Svizzera che persegue scopi identici o analoghi, nella fattispecie il promovimento di misurazioni della qualità negli ospedali.

¹ La base per calcolare i contributi dei membri consiste in un importo in centesimi definito a cadenza annuale dall'Assemblea dei membri per ogni abitante, ogni Cantone e il Principato del Liechtenstein. La somma dei contributi dei membri della categoria «Cantoni» decreta l'importo dei contributi dei membri delle categorie «Assicuratori» e «Fornitori di prestazioni».

² Una fusione è possibile soltanto con un'altra persona giuridica di utilità pubblica esente da imposta con sede in Svizzera.

ART. 33 VERSIONE DETERMINANTE

In caso di interpretazione divergente tra le versioni tedesca, francese e italiana, fa stato quella tedesca.

Approvati il 18 novembre 2025 dall'Assemblea dei membri a Berna



Josef Müller
Presidente dell'ANQ



Stephanie Fasnacht
Verbalista